

## NOTE E COMMENTI

### NOTA ALLA SENTENZA DELLA GRANDE SEZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 28 NOVEMBRE 2023 CAUSA C-148/22

**Anna Lucia Valvo\***

*Summum ius summa iniuria.* Coerente con il conformismo imperante in Europa (e nel resto del mondo), con la sentenza del 28 novembre 2023 (Causa C-7148/22), la Grande Sezione della Corte di giustizia nel nome di una asserita “neutralità” dell’ambiente di lavoro, ha di fatto cancellato il diritto alla libertà di religione oltre che alla diversità culturale e religiosa.

Molto brevemente in fatto, la questione trae origine dalla vicenda di una dipendente di un Comune belga che svolgeva la sua attività lavorativa come responsabile dell’Ufficio senza contatto con il pubblico, la cui istanza di indossare il velo durante le ore di lavoro era stata respinta dalla giunta comunale sul presupposto di una regola interna adottata dal Comune di una non meglio specificata “neutralità esclusiva” sul luogo di lavoro.

In particolare, la regola in questione stabiliva il divieto imposto ai dipendenti di indossare qualsiasi segno visibile che potesse ricondurre alla loro appartenenza ideologica o filosofica o alle loro convinzioni politiche o religiose a prescindere dal fatto che tali dipendenti fossero o meno a contatto con il pubblico.

L’interessata, in seguito al diniego interposto dal Comune, si rivolgeva al Tribunale del lavoro locale, il quale a sua volta si rivolgeva in via pregiudiziale alla Corte di giustizia in merito alla interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

La Corte di giustizia, adita in via pregiudiziale, si è espressa nel senso che una norma interna che vieta di indossare sul luogo di lavoro segni o simboli visibili riconducibili alle convinzioni personali, in particolare filosofiche e religiose, non costituisce una discriminazione diretta se rivolta indifferentemente a qualsiasi manifestazione di tali convinzioni e tratti in maniera identica tutti i dipendenti dell’impresa; nondimeno, si è espressa nel senso che tale norma non costituisce neanche una

---

\* Ordinario di Diritto dell’Unione europea nel Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Catania.

discriminazione indiretta se sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima, come è l'obiettivo di assicurare un ambiente amministrativo pubblico totalmente neutro e i mezzi impiegati per il suo perseguimento siano appropriati e necessari.

In realtà, pur se ineccepibile sotto il profilo logico-argomentativo, la sentenza in commento sembra tuttavia porsi in netto contrasto con quei diritti e valori che caratterizza[vano] l'Unione europea. In particolare, il diritto alla libertà di religione oltre che alla diversità culturale e religiosa.

La libertà di religione, è appena il caso di ricordarlo, è un principio fondamentale che sottolinea il diritto di ogni individuo di scegliere e praticare liberamente la propria fede religiosa, o di scegliere di non avere alcuna fede, senza subire discriminazioni o persecuzioni. Questo diritto è riconosciuto come uno dei diritti umani fondamentali ed è enunciato in numerosi documenti internazionali, tra cui la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo.

La libertà di religione postula il rispetto per la diversità del sentimento religioso ed è rivolta a garantire la coesistenza pacifica tra individui di differenti fedi.

Si tratta di un principio rivolto a promuovere la tolleranza e l'inclusione, che contribuisce a creare società aperte e pluraliste e, va da sé, in tale contesto è evidente che la promozione e il rispetto della libertà di religione, comprensiva della libertà di esibire simboli religiosi, è una componente fondamentale per la costruzione di società multiculturali rispettose della diversità.

Al contrario, la "sindrome" della neutralità che negli ultimi anni ha colto l'Europa (e il mondo intero) e di cui la regola del Comune di Ans e la sentenza in commento sono la tipica espressione, sono direttamente rivolte alla cancellazione della cultura e delle identità (anche religiose) e alla violazione dei più elementari diritti fondamentali come, appunto, la libertà di religione e di espressione.

Se, indubbiamente, è da combattere ogni forma di discriminazione come, apparentemente, sembra fare il Comune di Ans e la sentenza in commento, in realtà, la pretesa della "neutralità" ad ogni costo e la cancellazione della cultura (anche religiosa, con annessi i suoi simboli) può portare a un revisionismo storico e culturale che ostacola il progresso sociale invece di promuoverlo.

Va da sé, poi, che la cancellazione della cultura può condurre ad una mancanza di contestualizzazione storica rivolta alla eliminazione di quel che unilateralmente non piace al *mainstream* dominante che, nel nome di una asserita "neutralità", cerca di imporre una inaccettabile omologazione culturale.